

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 concernente:

Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, consapevole che il territorio regionale è caratterizzato da un numero consistente di siti ed ecosistemi che costituiscono punti di eccellenza ambientale, per garantire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale con l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
2. Le norme di questa legge si applicano nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti o galleggianti, come definiti dalla normativa statale vigente in materia.
3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti

di cui al comma 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

Art. 2

(Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

1. Costituiscono indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative infrastrutture di connessione alla rete ai sensi dell'articolo 1 nonché di sistemi di accumulo le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, individuate o individuabili in base ai seguenti ambiti di tutela:
 - a) siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e relative fasce di rispetto (buffer zone);
 - b) aree, immobili e beni di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - c) aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
 - d) zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica anche individuati dagli strumenti urbanistici generali, ad esclusione dei centri e nuclei storici per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;
 - e) zone situate in prossimità di parchi archeologici, di aree soggette a scavi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
 - f) aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e inserite nell'elenco delle aree naturali protette ad esclusione:
 - 1) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp, delle aree parco B e C;
 - 2) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp, delle aree parco D;
 - g) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

- h) aree importanti per uccelli e biodiversità (Important Bird and Biodiversity Area) e aree importanti per uccelli (Important Bird Area), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;
- i) aree non comprese in quelle di cui alle lettere da a) ad h) che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità:
- 1) fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
 - 2) istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale, ad esclusione delle aree di cui alla lettera f) per gli impianti ivi indicati;
 - 3) aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali di cui alla Rete ecologica delle Marche (REM);
 - 4) ambiti di tutela dei crinali e dei versanti previsti nel Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
 - 5) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
 - 6) aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (2009/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- l) aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO, produzioni tradizionali), e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;
- m) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei piani di settore in materia di difesa e di gestione del rischio idrogeologico adottati dalle competenti autorità di bacino, ad esclusione:
- 1) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp, delle aree a rischio di frana P3 o assimilate;
 - 2) per gli impianti con potenza anche superiore a 200 KWp, delle aree a rischio di frana P2 e P1;
 - 3) degli impianti fotovoltaici flottanti su specchi d'acqua in quanto galleggianti;
- n) aree tutelate per legge individuate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti;
- o) aree individuate dal Piano Paesaggistico Regionale di cui all'articolo 135 del d.lgs. 42/2004;
- p) aree indicate dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) o dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al medesimo ed individuate come non idonee dalla disciplina regionale vigente;
- q) aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 2009/147/CE (Zone di Protezione Speciale), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp.

Art. 3

(Valutazione delle istanze)

1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 1, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 2, sono valutate dagli enti competenti con riferimento alla tipologia degli stessi impianti, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia.
2. Costituisce altresì parametro per l'insediamento nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra o agrivoltaici con potenza uguale o superiore ad 1 MWp, l'obbligo di asservire all'impianto medesimo altre zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali per una superficie pari almeno a 10 volte l'area occupata dall'impianto medesimo, insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini.
3. Ai fini di questa legge per asservimento si intende il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, tra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
4. Per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 2, i

richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e dell'attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

5. Ai fini di questa legge per relazione agronomica si intende la relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue e la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto nonché il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.

Art. 4

(Aree con indicatori di idoneità)

1. Costituiscono aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:
 - a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, incluse quelle dismesse;
 - b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno dieci annate agrarie;
 - c) le superfici di tutte le strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità e a cui possono essere collegati incentivi premiali da parte della Regione;
 - d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;
 - e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
 - f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto al

secondo periodo della lettera a) del comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021.

2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3.
3. Ulteriori aree possono essere individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, in attuazione del d.lgs. 199/2021 e relativi decreti attuativi.

Art. 5

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale provvede ad istituire e ad aggiornare uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento.
2. Le Province e i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui a questa legge sul proprio territorio.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti prodotti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di potenza di energia da fonti rinnovabili, assegnati alla Regione dalla normativa statale e come recepiti dal Piano regionale per l'energia e il clima, nonché dell'obiettivo di preservazione delle aree aventi valori primari da tutelare.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione che riporti almeno il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.
3. La relazione di cui al comma 2 viene resa pubblica a cura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attua-

zione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 21 marzo 2024

Il Presidente della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2

Il testo del comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), è il seguente:

“Art. 20 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*) - 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Omissis”

Note all'art. 2, comma 1, lett. c), lett. l), lett. n) e lett. o)

- Il testo dell'articolo 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è il seguente:

“Art. 136 (*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*) - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”

- Il testo del comma 7 dell'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), è il seguente:

“Art. 12 (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*) - *Omissis*

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti

piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Omissis"

- Il testo dell'articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è il seguente

"Art. 142 (*Aree tutelate per legge*) - 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157."

- Il testo dell'articolo 135 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è il seguente:

"Art. 135 (*Pianificazione paesaggistica*) - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati,

con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.”

Nota all'art. 4, comma 1, lett. f)

Il testo della lettera a) del comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), è il seguente:

“Art. 20 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*) - *Omissis*

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

Omissis”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri, Serfilippi, Antonini, Marinelli, Bilò, Cancellieri, Marinangeli, Biondi, Menghi del 20 ottobre 2022, n. 140;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui del 10 novembre 2022, n. 145;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Vitri, Biancani, Carancini, Matrovincenzo del 6 marzo 2023, n. 170;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta dell'11 marzo 2024;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 7 marzo 2024;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 marzo 2024, n. 147.

**DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE**

Deliberazione amministrativa del 19 marzo 2024, n. 68

Sostituzione componenti del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE

Visto l'articolo 34 bis della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

Visto l'articolo 37 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 425/150 del 5 marzo 2024 (Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: “Sostituzione componenti del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”);

DELIBERA

di sostituire, in seno al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche previsto dall'articolo 34 bis della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche) e dall'articolo 37 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, i Consiglieri Luca Santarelli e Simona Lupini con i Consiglieri Maurizio Mangialardi e Romano Carancini, definendone così la nuova composizione: Andrea Assenti, Manuela Bora, Romano Carancini, Anna Casini, Lindita Elezi, Maurizio Mangialardi, Jessica Marcozzi e Anna Menghi.